Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 436

DEL 17/02/2011

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - 1°sottofase . Rigetto ricorso gerarchico Ditta Anedda Franco - Villaputzu (Partita IVA 02629580925).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121, 1°sottofase;

PREMESSO che in data 30/06/2009 la ditta Anedda Franco ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 4115 del 03/08/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della prima sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla ditta di una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che nel quadro Q della domanda ("Priorità legate all'impresa") la Ditta ha dichiarato di avere la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale), e che per il possesso di detto requisito alla ditta sono stati assegnati 5 punti di priorità, così come previsto dal punto 9 del bando;

PREMESSO che il tecnico incaricato dell'istruttoria ha riscontrato che la Ditta al momento della presentazione dell'istanza di aiuto non era iscritta all'albo degli IAP, ma era in possesso della qualifica di coltivatore diretto, per la quale il bando non prevedeva l'assegnazione di punti di priorità. Pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dal bando della misura, i punti attribuiti per il possesso della qualifica di IAP sono stati decurtati. La riduzione dei punti ha comportato un riposizionamento in graduatoria non più utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che in data 04/06/2010 il tecnico istruttore ha trasmesso al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus la relazione istruttoria della domanda di aiuto con esito negativo per errata attribuzione del punteggio;

PREMESSO che il 30/07/2010 l'Area di Coordinamento Istruttorie ha informato il Servizio dell'attivazione della funzione che, nel sistema informatizzato di gestione della misura 121, consente il passaggio della domanda allo stato di "sospesa", qualora la decurtazione di punteggio non spettante non determini l'esclusione ma un suo riposizionamento;

PREMESSO che, a seguito della comunicazione di cui sopra, il 05/08/2010 il Servizio ha restituito al tecnico incaricato la pratica per il perfezionamento dell'istruttoria. Il tecnico ha ritrasmesso al Servizio la relazione con i dovuti aggiornamenti in data 06/09/2010;

PREMESSO che in data 22/09/2010 il Servizio ha comunicato alla Ditta l'esito negativo dell'istruttoria della domanda in quanto, a seguito della decurtazione dei 5 punti per l'errata attribuzione della qualifica IAP il punteggio non era più utile ai fini del finanziamento. La Ditta veniva inoltre informata che la domanda era

stata inserita tra le pratiche sospese, da finanziare qualora le direttive istruttorie e la disponibilità di ulteriori risorse lo avessero consentito;

VISTO il ricorso gerarchico presentato il 28/09/2010 avverso il provvedimento di cui sopra, nel quale la Ditta sostiene che l'errore di attribuzione della qualifica di IAP è stato indotto dalla notizia, pubblicata sul sito istituzionale R.A.S., circa l'equiparazione tra coltivatore diretto e soggetto in possesso della qualifica di IAP. In seguito la Ricorrente, venuta a conoscenza dell'errore, ha provveduto all'iscrizione nell'albo degli IAP. Inoltre, la Ricorrente rappresenta che la comunicazione del punteggio definitivo è avvenuta abbondantemente oltre i termini previsti dal bando per la conclusione dell'istruttoria, precludendole la possibilità di presentare domanda di finanziamento a valere sulle sottofasi successive. La Ricorrente chiede di essere inserita utilmente in graduatoria avendo provveduto al conseguimento della qualifica di IAP in fase di istruttoria della domanda;

RILEVATO che la notizia apparsa sul sito istituzionale della R.A.S. in data 08/05/2009 riguardo l'equiparazione tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si riferisce espressamente ai bandi del PSR 2007/2013 non ancora definiti e a quelli pronti alla presentazione, non applicandosi, pertanto, alla prima sottofase del bando;

RITENUTO per quanto sopra che il requisito di priorità dichiarato dalla Ditta nel quadro "Q" della domanda non possa essere riconosciuto e che, pertanto, il relativo punteggio premiante, erroneamente attribuito, debba essere decurtato;

DATO ATTO che la fase istruttoria è stata completata dall'Ufficio competente con un notevole ritardo;

CONSIDERATO che, tuttavia, il ritardo con cui è stato comunicato alla Ditta l'esito negativo dell'istruttoria della domanda non le ha precluso la possibilità di ottenere il finanziamento nelle sottofasi successive. Infatti, anche qualora la Ricorrente

avesse chiesto l'annullamento della domanda presentata nella prima sottofase e l'avesse ripresentata nei termini dopo l'avvenuta equiparazione della qualifica di coltivatore diretto a quella di IAP, l'assegnazione dei 5 punti di priorità previsti non le avrebbe consentito comunque di collocarsi in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 298 del 13/01/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Anedda Franco (prot. n. 9478 del 28/09/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato